

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

Doc. IV  
n. 14

## DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE

CONTRO IL SENATORE

### GIORGIO GANGI

per i reati di cui agli articoli 81, capoverso, 110, 112, n. 3, 640, secondo comma, n. 1, 61, n. 9 e 40 del codice penale; nonché agli articoli 81, capoverso, 110, 112, n. 3, 61, n. 2, 48 e 479 del codice penale (truffa; falsità ideologica del pubblico ufficiale in atti pubblici)

Trasmessa dal Ministro di grazia e giustizia

(MARTELLI)

il 3 luglio 1992

*Al Presidente del Senato della Repubblica*

ROMA

Roma, 3 luglio 1992

Per il tramite del Procuratore Generale presso la Corte di Appello, il Presidente della Corte di Appello mi ha inviato l'allegata richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del parlamentare sopra indicato.

Per le iniziative di competenza, trasmetto pertanto la predetta richiesta con il fascicolo contenente gli atti del relativo procedimento.

*Il Ministro*  
(F.to MARTELLI)

*Al Presidente del Senato della Repubblica*

ROMA

Milano, 2 giugno 1992

Con riferimento alla nota n. 201.31.772.90 datata 5 maggio ultimo scorso invio, per l'ulteriore corso, la richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del nominato in oggetto, riletto Senatore della Repubblica.

Allego la nota a firma del Procuratore Generale della Corte d'Appello di Milano e resto in attesa di conoscere le determinazioni che verranno adottate.

*Il Procuratore Generale*  
(F.to Giulio CATELANI)

ALLEGATO

*Al Presidente della Camera dei deputati*

ROMA

Milano, 10 luglio 1990

In data 29 maggio 1984 il Procuratore della Repubblica di Milano ha chiesto a codesta Camera dei deputati l'autorizzazione a procedere nei confronti dell'onorevole Giorgio Gangi, deputato al Parlamento nella IX legislatura, per i reati previsti dagli articoli 81 capoverso, 110, 112, n. 3, 640, secondo comma, n. 1, 61, n. 9 e 40 del codice penale (capo A d'imputazione) e dagli articoli 81, capoverso, 110, 112, n. 3, 61, n. 2, 48, 479 del codice penale (capo B d'imputazione) (vedasi allegato n. 1).

La Camera dei deputati, della IX legislatura, in data 18 aprile 1985 ha concesso l'autorizzazione a procedere (vedasi allegato n. 2).

Il Tribunale di Milano - VII sezione penale, con sentenza 17 giugno 1986 ha dichiarato l'onorevole Gangi colpevole di entrambi i reati contestati e lo ha condannato alla pena di un anno e undici mesi di reclusione e lire 750.000 di multa nonchè alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per lo stesso periodo, ordinando al contempo la sospensione dell'esecuzione della pena alle condizioni di legge (vedasi allegato n. 3).

Avverso la suddetta sentenza ha proposto rituale appello il difensore dell'imputato Marco De Luca del Foro di Milano (allegato n. 4).

Il procedimento è stato assegnato alla II sezione penale della locale Corte d'Appello che, in data 19 marzo 1990, ha emesso nei confronti dell'onorevole Gangi il decreto di citazione per il giudizio d'appello fissato per il 20 giugno 1990.

In data 13 giugno 1990, il nuovo difensore dell'onorevole Gangi, avvocato Libero Riccardelli del Foro di Milano, ha presentato alla Corte d'Appello in sede - II sezione penale - istanza di proscioglimento prima del dibattimento per mancanza di autorizza-

zione a procedere e revoca del decreto di citazione a giudizio ai sensi degli articoli 421 e 519 del codice di procedura penale previgente, per gli specifici motivi in detta istanza dedotti (vedasi allegato n. 5).

Successivamente l'avvocato Riccardelli, in data 19 giugno 1990, ha prodotto alla Corte d'Appello attestato del segretario generale della Camera dei deputati dal quale risulta ufficialmente che l'onorevole Gangi è deputato al Parlamento nella attuale legislatura (vedasi allegato n. 6).

La Corte d'Appello, con ordinanza dibattimentale del 20 giugno 1990, ha revocato il decreto di citazione a giudizio del 19 marzo 1990 e ordinato la sospensione del processo d'appello nei confronti dell'onorevole Gangi, mandando all'ufficio del Procuratore Generale della Repubblica, in funzione di pubblico ministero, per la richiesta dell'autorizzazione a procedere (vedasi allegato n. 7).

Tanto premesso, richiedo - ai sensi dell'articolo 68, secondo comma della Costituzione e dell'articolo 344 del codice di procedura penale - che la Camera dei deputati voglia concedere l'autorizzazione perchè si proceda al giudizio di secondo grado a carico del deputato al Parlamento onorevole Giorgio Gangi per i reati già in premessa indicati, precisando, per doverosa completezza, che il reato di cui agli articoli 81 capoverso, 110, 112, n. 3, 640, secondo comma, n. 1, 61, n. 9 e 40 del codice penale (capo A d'imputazione) è oggettivamente estinto per intervenuta amnistia (decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1990, n. 75) a meno che l'imputato non intenda espressamente rinunciare all'applicazione del cennato provvedimento di clemenza.

*Il Procuratore Generale*  
(F.to Adolfo BERIA DI ARGENTINE)